

Prot. _____ del

Al Revisore dei Conti

Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sulla ipotesi di accordo annuale relativo alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 per il personale non dirigente del Comune di Siculiana. (Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001).

Si trasmette il testo dell'ipotesi di accordo annuale relativo alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 sottoscritto in data 01/09/2017 dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali e dalle RSU al fine del controllo sulla compatibilità dei costi dello stesso con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 bis, comma 1, d. lgs. 165 del 2001) e della redazione della relativa certificazione richiesta dall'articolo 4, comma 3, del CCNL 22/1/2004.

A supporto dell'analisi del testo viene trasmessa la relazione tecnico finanziaria e illustrativa prescritta dall'articolo 40, comma 3 – sexies, del D. L.vo 165/2001.

Relazione tecnico finanziaria e illustrativa

L'articolo 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

La delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) , ha rispettato le direttive impartite dall'Amministrazione nei limiti del fondo 2017 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 15/06/2017.

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999 in data 01/09/2017 la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 per il personale non dirigente.

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

- art. 40 del D.Lgs. n° 165/2001;
- artt. 15 e 17 del CCNL 01.04.1999 ;
- artt. 31 e 32, CCNL 22/01/2004;
- art. 9 del D.L. 78/2010;
- art. 5 del Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141.

Per quanto attiene la parte normativa si è tenuto conto del comma 2, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141 che interpreta autenticamente il comma 5 dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009, relativo ai contratti collettivi nazionali stabilendo che: "L'art. 65, comma 5, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli artt. 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli artt. 56, 58, 59, comma 1, del citato d.lgs. n. 150 del 2009, nonché quella dell'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009".

In relazione a quanto sopra, le norme sui contratti collettivi nazionali demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo e non

quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi, e pertanto, viene confermata l'immediata e piena applicabilità dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001 che esclude dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e pone dei limiti nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.

Per quanto attiene alle risorse decentrate stabili e variabili, queste, sono state quantificate in conformità con quanto stabilito dagli artt. 15 del CCNL 01.04.1999, artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 per l'importo complessivo di € 148.180,63 mentre la ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale è stata effettuata in conformità all'art. 17 del CCNL dell'1/04/1999, come da prospetti di seguito riportati.

Le risorse decentrate trovano copertura finanziaria, tenuto conto degli stanziamenti assestati del bilancio dell'anno precedente, negli appositi interventi del bilancio di previsione 2017, esecutivo ai sensi di legge.

Con riferimento all'applicazione del blocco del salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2017 sono state eseguite le istruzioni operative diramate dal MEF con la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016 così come confermato con delibera Corte dei Conti Puglia 6/2017 in merito alla continuità di applicazione dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015.

Per effetto del comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, per l'anno 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013 così come confermato con circolare dipartimento ragioneria dello stato n. 26 del 07/12/2016.

In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF ha fatto presente che la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

Il fondo del 2017 tiene conto delle decurtazioni operate nel periodo 2011/2014.

Nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2017 sono state inserite le risorse collegate ad incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59, comma, 1 lettera p), D.Lgs. 446/1997) negli importi attualmente conosciuti e stimati nonché contenuti negli stanziamenti del bilancio 2017, precisando che le stesse, derivando dall'applicazione di norme di legge, potranno essere quantificate definitivamente solo a fine anno 2017 mentre sono state inserite e sterilizzate quelle relative agli incentivi per attività tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016.

Preme evidenziare che :

- non risulta utilizzato l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, ai fini dell'integrazione del fondo, norma contrattuale che consente di integrare le risorse destinate al finanziamento delle contrattazioni decentrate, sia in modo "stabile", a seguito di un aumento della dotazione organica, sia in modo "variabile", a seguito dell'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili. Tanto, costituendo detta disposizione, tradizionalmente, il *trend* più anomalo, con modalità d'utilizzo quasi mai conformi alla disciplina contrattuale di livello nazionale.

- non sono inserite nel fondo ex art. 31 del CCNL 2004 risorse discrezionali atipiche (c.d. di bilancio) che non trovano alcuna corrispondenza con le specifiche fonti di alimentazione del fondo previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro né risultano consolidate risorse inseribili nel fondo "*una tantum*", in base alle disposizioni dei contratti nazionali, quali quelle previste :

- dall' art. 16, comma 1, del CCNL 1/04/1999;
- dall'art. 48, comma 3, del CCNL 14/09/2000;
- dagli artt. 4, comma 5, e 5 del CCNL 5/10/2001.

- in conformità a quanto disposto dall'art. 34, comma 4, del CCNL 22/01/2004 ai sensi del quale "gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa e che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riqualificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali", si da atto che le economie previste a tale titolo sono state utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali diversi dalle PEO.

- le somme impegnate per il finanziamento della produttività (art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 1/04/1999) si attestano in una misura percentuale superiore al 50 % del totale delle risorse disponibili.

Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2017

Per effetto del disposto di cui al comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, nella costituzione del fondo 2017 si è tenuto conto delle innovazioni in ordine alla determinazione e, cioè che:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010), nel rispetto della *ratio* alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 che è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014.

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2017

DESCRIZIONE	ANNO 2017
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) Art.15, comma 1, lett.a) CCNL 1/4/1999 49.063,46 (importi fondi art. 31, c. 2, lett. da b) a e) CCNL 6/7/95)	€ 79.413,94
Art.15, comma 1, lett.h) CCNL 1/4/1999 3.098,74 (ind. L. 1.500.000 art. 37, c. 4, CCNL 6/7/95)	
Art.15, comma 1, lett.j) CCNL 1/4/1999 6.173,30 (0,50 % monte salari 1997)	
Art.15, comma 1, lett.g) CCNL 1/4/1999 21.078,44 (Led + Recupero P.O. cessati)	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7 e ART. 33. C 5) Art. 32, comma 1 CCNL 22/01/2004 6.966,00 (incremento 0,62 monte salari 2001) Art. 32, comma 2 CCNL 22/01/2004 5.618,13 (incremento 0,50% monte salari 2001) Art. 33, comma 5 CCNL 22/01/2004 5.036,40 (comparto cessati)	€ 17.620,53
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA e ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) Art.4, comma 1 CCNL 05/10/2001 14.126,76 (1,1% monte salari) Art.4, comma 2 CCNL 05/10/2001 6.995,83 (Ria e assegni ad personam personale cessato)	€ 21.122,59
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	-
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	€ 15.134,18
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	-
TOTALE RISORSE STABILI	€ 133.291,24

Decurtazioni operate sulle risorse stabili ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni nel periodo 2011-2014

€ 20.069,79

TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI OPERATE € 113.221,45

Risorse variabili a carico del fondo

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01 e ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	€ 6.000
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	

INTEGRAZIONE 1,2% monte salari 1997 - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001 sottoscritto il 01/04/1999 - destinato ad inc.prod. con specifici progetti obiettivi ai sensi del comma 4)	€ 14.147,23
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ 1.000
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001 e Art.15, commat, lett.m)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
TOTALE RISORSE VARIABILI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	€ 21.147,23

Decurtazioni operate sulle risorse variabili ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni nel periodo 2011-2014

€ 8.423,29

TOTALE RISORSE VARIABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI OPERATE € 12.723,94

Risorse variabili a carico bilancio comunale

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) Quote per la progettazione - (art. 15, c.1 lett. k), ccnl 1998-2001; art. 92, cc. 5-6, d.lgs. 163/2006) : 10.000 Salario accessorio contratti a tempo determinato (dich. congiunta n. 6 CCNL 22/1/2004): 12.235,21	€ 22.235, 21
TOTALE RISORSE VARIABILI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	€ 22.235, 21

Riepilogo :

Totale risorse stabili + risorse variabili a carico del fondo al netto delle decurtazioni operate nel periodo 2011/2014 = € 125.945,39

Totale risorse variabili a carico del bilancio comunale = € 22.235, 21

Totale complessivo = € 148.180,60

Prospetto di ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

ANNO 2017

Risorse avente carattere di stabilità al netto delle decurtazioni operate : € 113.221,45 .

Utilizzo per istituti aventi carattere stabile e continuativo :

1. Progressione economica orizzontale già riconosciute a carico del fondo

Fonte contrattuale : Art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1/4/1999

€ 67.792,76 .

2. Indennità di comparto da corrispondere dal 31/12/2003 a valere per l'anno 2012 da prelevare dalle risorse decentrate stabili

Fonte contrattuale: Art. 33, comma 4, lett. c) del CCNL 22/1/2004

€ 26.568,84 .

3. Indennità al personale educativo degli asili nido

Fonte contrattuale : Art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL 6/7/1995 e art. 6 del CCNL 5/10/2001

L'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL 6/7/1995 pari a € 464, 81 è stata incrementata dall'art. 6 del CCNL 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6 del CCNL 5/10/2001 pari a € 340,86 si fa fronte utilizzando le risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999. L'indennità complessiva annua è di € 805, 67.

n. unità	Misura incremento indennità	Incidenza complessiva sul fondo
6 (Sei)	€ 340,86	€ 2.045,16

4. Indennità al personale educativo degli asili nido per 10 mesi di anno scolastico

Fonte contrattuale : Art . 31, comma 7, del CCNL 14/9/2000

Note : Indennità per 10 mesi è pari a € 619,70 (61,97 x 10)

n. unità	Indennità per 10 mesi	Incidenza costo
6 (Sei)	€ 619,70	€ 3.718,20



5. Finanziamento della progressione economica.

Fonte contrattuale : Art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1/4/1999 e art. 52 del D. Lgs 165/2001

Si stabilisce che per l'anno 2017 la progressione economica orizzontale da effettuarsi secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente riguarderà un numero di posizioni di seguito indicate pari al 0 % del personale di ruolo.

Riepilogo risorse stabili utilizzate :

€ 67.792,76 (Progressione economica orizzontale già riconosciute a carico del fondo)
€ 26.568,84 (Indennità di Comparto)
€ 2.045,16 (Indennità Asilo Nido)
€ 3.718,20 (Indennità Asilo Nido 10 mesi)
€ 0 (Finanziamento nuove progressioni orizzontali)

Sommano € 100.124,96

Disponibilità residua Risorse Stabili utilizzabili : € 13.096,49.

Risorse variabili utilizzabili nell'anno 2017 al netto delle decurtazioni operate : € 12.723,94

Risorse a carico del fondo utilizzabili nell'anno 2017 : € 12.723,94 (variabili) + € 13.096,49 (residuo risorse stabili utilizzabili) : € 25.820,43

Risorse a carico del bilancio per salario accessorio : contratti a tempo determinato (dich. Congiunta n. 6 CCNL 22/1/2014 e quote progettazioni utilizzabili nell'anno 2017 : € 22.235,21

TOTALE RISORSE UTILIZZABILI : € 48.055,64

+ Fondo per lavoro straordinario: € 6.000,00

Istituti contrattuali finanziati con le risorse variabili nell'anno 2017

Fondo per remunerare il lavoro straordinario

Fonte contrattuale: Art. 14 CCNL 1/4/1999, artt. 38 e 39 CCNL 14/9/2000 e art. 40 CCNL 22/1/2004.

Ammontare del fondo : € 6.000,00

Le somme per lavoro straordinario sono assegnate dal Segretario comunale ai responsabili di Area su loro richiesta motivata indicante le esigenze di servizio, il numero dei dipendenti da autorizzare e l'importo presunto.

Le parti assumono l'impegno ad incontrarsi per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario per l'anno 2017 e a formulare apposita intesa ai sensi dell'art. 14, comma 3, del ccnl 1/4/1999 per individuare soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi e particolari articolazioni dell'orario di lavoro.

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario è subordinato alla previa autorizzazione del

responsabile di settore e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.

Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C

Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/4/1999

Ai fini del presente contratto s'intende per attività disagiata un'attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile.

L'indennità di disagio non è cumulabile con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità. In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità "accessorie", solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. Tale importo è corrisposto in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio.

Ammontare del fondo : € 330,00 (€ 30 x 11 mesi)

Il fondo remunera l'attività disagiata prestata dall'autista dello scuolabus.

Fondi destinati al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno – festivo

Fonte contrattuale:

Indennità di turno : art. 22 del CCNL 14/9/2000 (disciplina confermata dall'art. 45 del ccnl 22/1/2004) e art. 17, comma 2, lett. d) del ccnl 1/4/1999;

Indennità di rischio : art. 37 del CCNL 14/9/2000 (La misura della indennità di rischio è stata rideterminata in euro 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003 ai sensi dell'art. 41 del CCNL 22/1/2004);

Indennità maneggio valori : art. 36 del CCNL 14/9/2000 (La misura dell'indennità può variare da un minimo di € 0,52 a un massimo di € 1,55) e art. 17, comma 2, lett. d) del ccnl 1/4/1999;

Indennità di reperibilità : art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001 (disciplina confermata dall'art. 45 del ccnl 22/1/2004);

L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno : art. 24 del CCNL del 14.9.2000 come modificato dall'art. 14 del ccnl sottoscritto il 5/10/2001 (disciplina confermata dall'art. 45 del ccnl 22/1/2004).

Indennità di turno

Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 del CCNL del 14.09.00.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- L' indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Indennità di turno Polizia Municipale : Ammontare del fondo € Zero

Indennità di rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del Ccnl 22.1.2004);
- d) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile.

Per l'individuazione delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale si fa riferimento all'allegato B del D.P.R. 347/1983 di seguito riportato:

- a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
- b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
- c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.
- d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.
- e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.
- f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.

Ammontare del fondo € 4.290,00 (€ 30 x 13 x 11)

L'indennità di rischio è corrisposta a n. 13 dipendenti che prestano servizio all'esterno con profilo professionale di netturbino, operaio, custode cimitero)

Indennità di reperibilità

Fondo destinato a remunerare la reperibilità degli addetti della Protezione civile (coordinatore) e all'Ufficiale di Stato Civile e Polizia Municipale .

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestatato;
- e) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerata come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- f) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti;
- g) In caso di assenza dal servizio, l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.

Ammontare del fondo € : 990,00

Ufficiale di Stato Civile : (Giornate di sabato e domenica) € 990,00

Indennità maneggio valori

In applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000 al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L. 3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. L'indennità è calcolata e liquidata annualmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate. Gli importi dell'indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto. Tale indennità è graduata in relazione all'importo medio mensile che il servizio ha avuto nell'anno precedente e in particolare:

€ 0,77 per valori mensili complessivi movimentati fino a € 10.000,00

€ 1,55 per valori mensili complessivi movimentati oltre € 10.000,00.

Ammontare del fondo € 775,36 (250 gg. X 1,55 giornaliera) .

Maneggio valori Economato € 358,05 (231 x 1,55 giornaliera)

Maneggio valori agenti contabili a denaro € 417,34 (0,77 x 62 x 2 riscuotitori mercato 0,77 x 109 x 2 riscuotitori ufficio tributi)

Indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo - notturno

L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo - notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:

- a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
- b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio.

Ammontare del fondo € 0.

Fondo per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D (non incaricati di posizioni organizzative)

Fonte contrattuale : Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.

Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massimo di € 2.500,00. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti per i quali è prevista.

Ammontare del fondo € 0.

Fondo per compensare l'esercizio di compiti e funzioni particolari

Fonte contrattuale : Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999 integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004

Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, cumulabile con quella attribuita ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999 nella misura massima di € 300 annuali. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro. L'attribuzione dell'indennità è collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale. Le responsabilità, i compiti e le funzioni sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni Indennità	Importo
Ufficiale di stato civile	€ 300,00
Ufficiale di anagrafe	€ 300,00
Ufficiale elettorale	€ 300,00
Responsabile servizio tributi	€ 300,00
Responsabile servizio di protezione civile	€ 300,00

Ammontare del fondo € 1.500, 00.

Produttività collettiva e individuale e miglioramento dei servizi.

Fonte : Titolo III del D. Lgs 150/2009 - art. 4, lett. f) e art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1/04/99.

Il fondo è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente, attraverso la realizzazione di progetti obiettivo, piani di lavoro ed altre iniziative finalizzate al conseguimento di un più alto livello di efficienza ed efficacia dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, anche attraverso l'ampliamento della fascia oraria di apertura al pubblico e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari, che comportino un impegno notevole da parte dei dipendenti coinvolti.

Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi sono determinate per differenza tra il totale delle risorse complessive, di cui all'art.15 del CCNL del 1/4/1999, stabilite per l'anno relativo e tutti gli altri fondi destinati a remunerare gli istituti contrattuali come previsto dall'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 e successivi contratti di lavoro.

Per l'anno 2017 una quota prevalente superiore al 50% del trattamento accessorio variabile è destinata al fondo.

Il fondo per l'anno 2017 è destinato a progetti obiettivi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della produttività, da redigere a cura dei responsabili delle diverse Area di attività .

Ciascun progetto dovrà indicare:

- a) le attività previste (oggettivamente verificabili) ;
- b) le unità lavorative coinvolte;
- c) la previsione che la prestazione lavorativa sia resa al di fuori dell'orario di lavoro ordinario;
- d) i criteri di erogazione dell'incentivo con previsione di erogazione parziale nel caso di raggiungimento parziale del risultato;
- e) i risultati attesi;
- f) il budget necessario;
- g) tempi di verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati;
- h) l'acquisizione necessaria, ai fini della liquidazione, dell'attestazione di conseguimento del risultato da parte del nucleo di valutazione o nel caso di attività esterne dell'Assessore di riferimento.

Progetti – Obiettivi individuati in base a direttive fornite dall'Amministrazione comunale

Progetto festività natalizie ed estive : Totale € _____ da ripartirsi di concerto tra i responsabili di area interessati e in funzione della programmazione degli eventi.

Progetto disinfestazione : € _____

Progetto raccolta differenziata : € _____

Progetto festività infrannuali : _____

Progetto Protezione civile pronto intervento: € _____

Progetto Contabilità economico patrimoniale - Inventario: € _____

Progetto Manutenzioni : € _____


Progetto Ufficio piano : _____

Consiglio Comunale _____

Ammontare del fondo € 23.170,28

Fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori. Somma presunta legata ad accertamenti delle entrate.

Quota da erogare quale incentivo definita nella misura del 50 % dell'accertato.



Fonte contrattuale: Art. 54 del CCNL 14/9/2000

Ammontare del fondo € 1.000,00.

Incentivo ICI

L'incentivo di cui all'art. 59, comma 1, lettera p) del Decreto Lgs 446/1997 è erogato in conformità alla disposizione dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale ICI con imputazione ad apposito intervento del bilancio di previsione.

Ammontare del fondo € 6.000,00.

Fondo di cui all'art. 15, 1[^] comma, lett. k) del C.C.N.L. 1/4/1999 e art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 5/10/2001 (fondo previsto da specifiche disposizioni di legge)

RISORSE NON GRAVANTI SUL FONDO MA SU APPOSITI INTERVENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

Incentivi tecnici

L'erogazione dell'incentivo dovrà essere disposta in conformità alle disposizioni regolamentari interne che disciplinano le fattispecie con imputazione delle somme negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti.


Ammontare del fondo € 10.000,00.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordano nel ritenere che il lavoro straordinario e i progetti obiettivo dovranno essere contenuti nel limite del budget assegnato, sopperendo ad ulteriori necessità ricorrendo i Responsabili di Area all'articolazione dell'orario di lavoro in modo flessibile e, nel caso di picchi di attività, in determinati periodi dell'anno, programmando lo stesso orario di lavoro in modo plurisettimanale nei termini consentiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti concordano, in applicazione alla Dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 22/1/2004 Dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 22/1/2004 nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbano trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.



Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, in considerazione del ritardo nella stipula del contratto integrativo, concordano di sanare con i fondi destinati e con le modalità previste dal presente contratto, le prestazioni già rese dal personale dipendente.

Siculiana, 20 ottobre 2017

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e del Personale
Dr. Indelicato Domenico

LORELLA CAPELLURO

GIUSEPPE PINZARRONE

LUIGI MELI

GIUSEPPE CALLEA


GIUSEPPE ZAMBITO


COLLETTI CLAUDIO

TUTTOLOMONDO LAURBATO


GUCCIARDO ANNA

SALVATORE RE









IL SEGRETARIO COMUNALE 